

**Proponente: 37.A**  
**Proposta: 2025/170**

**del 26/02/2025**



**COMUNE DI**  
**REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 213**

**del 27/02/2025**

**FINANZIARIO**

**Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE  
FATTURE ELETTRONICHE EMESSE - ANNO 2025**

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

### Premesso che:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025 dichiarata immediatamente esecutiva è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025 dichiarata immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2025 – 2027 e i relativi allegati;

### Rilevato che:

- Il Comune di Reggio Emilia, con partita Iva n. 00145920351, è titolare dell'autorizzazione numero 8/E rilasciata in data 12.12.2000 per l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale;
- Il DPR n. 642/72 prevede che l'imposta di bollo di € 2 riguarda le *“fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi”* di importo superiore a € 77,47 “senza” IVA;
- I termini e le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche previsti dall'art. 6, comma 2, DM 17.6.2014 sono stati più volte modificati a seguito dell'introduzione della fatturazione elettronica. In particolare si rammenta che con il DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, è stato previsto il versamento dell'imposta, per le fatture emesse in ciascun trimestre, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, con differimento al termine previsto per il trimestre successivo nel caso in cui nel primo / secondo trimestre l'importo dovuto risulti inferiore a € 5.000.
- L'art. 3, c. 4 D.L. 73/2022, intervenendo sull'art. 17, cc. 1-bis, lett. a) e b) D.L. 26.10.2019, n. 124, ha modificato la soglia sotto la quale il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere rinviata al trimestre successivo (con riferimento al 1° ed al 2° trimestre). Si ricorda che la formulazione dell'art. 17, c. 1-bis D.L. 26.10.2019, n. 124 prevede, ante modifiche, la possibilità che il pagamento dell'imposta di bollo possa essere effettuato, senza sanzioni ed interessi:
  - per il 1° trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 2° trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre solare dell'anno sia inferiore a € 5.000;
  - per il 1° e 2° trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° e 2° trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a € 5.000.

Quanto sopra può essere così riepilogato:

<b>Periodo emissione fattura</b>	<b>Imposta di bollo dovuta</b>	<b>Termine di versamento</b>
1 trimestre	Superiore € 5.000	31.5

1 trimestre	Inferiore € 5.000	30.9
1° e 2° trimestre	1° e 2° trim. super. a € 5.000	30.9
1° e 2° trimestre	1° e 2° trim. inferiore a € 5.000	30.11
3° trimestre	qualsiasi importo	30.11
4° trimestre	qualsiasi importo	28.02 anno succ.

- È confermato che, per le fatture elettroniche che transitano da SdI, l'Agenzia delle Entrate utilizza i dati in suo possesso per verificare / quantificare l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento ed eventualmente integrare le fatture che non riportano l'assolvimento dell'imposta (risultando dovuta), informando il cedente / prestatore ovvero il relativo intermediario delegato entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento. Con un apposito Provvedimento l'Agenzia delle Entrate dovrà individuare le modalità telematiche con le quali effettuare le integrazioni / relative comunicazioni ai predetti soggetti
- Nel caso in cui il cedente / prestatore / relativo intermediario delegato ritenga che le integrazioni effettuate dall'Agenzia non siano corrette (per le fatture integrate non sussiste l'obbligo di assolvimento dell'imposta di bollo), lo stesso può variare i dati comunicati entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento / 10.9 per le fatture del secondo trimestre. In assenza di variazioni da parte del soggetto interessato le modifiche apportate dall'Agenzia delle Entrate si intendono confermate.
- Entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento / 20.9 per le fatture emesse nel secondo trimestre, la stessa Agenzia comunica l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture transitate da SdI nel trimestre.

Periodo emissione fatture	Comunicazione integrazioni	Variazione dati comunicati	Comunicazione e ammontare dovuto
1° trimestre	entro il 15.4	entro il 30.4	entro il 15.5
2° trimestre	entro il 15.7	entro il 10.9	entro il 20.9
3° trimestre	entro il 15.10	entro il 31.10	entro il 15.11
4° trimestre	entro il 15.1. a.s.	entro il 31.1 a.s.	entro il 15.2 a.s.

Il versamento può essere effettuato, come di consueto, con il mod. F24. A tal fine si rammenta che nel mod. F24:

- vanno utilizzati i seguenti codici tributo:

Cod. Trib.	Descrizione
<b>2521</b>	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – <b>primo</b> trimestre
<b>2522</b>	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – <b>secondo</b> trimestre
<b>2523</b>	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – <b>terzo</b> trimestre
<b>2524</b>	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – <b>quarto</b> trimestre
<b>2525</b>	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – <b>SANZIONI</b>
<b>2526</b>	Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – <b>INTERESSI</b>

Considerato che:

- Durante i controlli a consuntivo nel 2025, sulle fatture emesse nel 4 trimestre 2024, sono emerse “note di credito” (oltre 500 documenti) inviate allo Sdi senza l’applicazione dell’imposta di bollo,
- In considerazione dei documenti emessi nell’anno 2024, il numero di fatture elettroniche da emettere nell’anno 2025, da assoggettare ciascuna ad imposta di bollo “virtuale” di Euro 2,00, è stimato in n. 23.000 documenti;
- tuttavia, al termine di ogni trimestre del 2025, si procederà al versamento effettivo solo dopo un riscontro delle fatture elettroniche emesse, su cui applicare l’imposta di bollo dovuta, annotate nei Registri Iva in uso.

**Visti:**

- il T.U.del D.Lgs 267/2000 in particolare gli artt. 107, 183 e 151 co.4
- l’art. 52, 1° comma e 53 dello Statuto Comunale:
- l’art. 9 del Vigente regolamento di organizzazione del comune
- l’art. 32 del Vigente regolamento di Contabilità del Comune

**DETERMINA**

- di prendere atto dell’adempimento dei versamenti di cui sopra e dell’osservanza delle rispettive scadenze
- di impegnare la spesa di € 46.000 con imputazione alla Missione 01 Programma 11 Titolo 01 necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. 126/2014 1.02.01.02.001 del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, al capitolo che nel del PEG. 2025, verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 8700/1 del P.E.G. 2024 denominato “Imposte tasse e contributi servizi vari”, codice prodotto-progetto 2025\_PD\_3706, centro di costo 0117, codice Modalità di gestione Conto annuale 015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott.ssa M. Prandi)

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.